NORME SULL'ESPLORAZIONE E LA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE MINERALI DEI FONDI MARINI

Art. 17

Comitato tecnico consultivo per i fondi marini

Per i pareri previsti nella presente legge e' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne assicura la segreteria ed il funzionamento, il comitato tecnico consultivo per i fondi marini, cosi' composto:

1) dal presidente;

2) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

3) di due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

4) di due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;

5) di due rappresentanti del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

6) di un rappresentante del Ministero della difesa;

7) di un rappresentante del Ministero delle finanze;

8) di un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

9) di un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

10) di un rappresentante del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

11) di quattro esperti nelle materie tecniche ed economiche pertinenti al settore;

12) di due esperti designati dal Ministro per l'ecologia. Il presidente del comitato puo' chiamare a partecipare alle riunioni del comitato esperti per specifiche materie. Il presidente del comitato e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro degli affari esteri. I membri di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono designati dalle rispettive amministrazioni. Gli esperti di cui al punto 11 sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato dura in carica cinque anni. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al presidente e ai membri del comitato. Il relativo onere fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1983 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni

successivi.

Versione in vigore dal 16 marzo 1985, non più in vigore dal 20 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini
Estremi	Legge 20 febbraio 1985, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sull-esplorazione-e-la-coltivazione-delle-risorse-minerali-dei/art-17-comitato-tecnico-consultivo-per-i-fondi-marini/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it